

**Determinazione del
Dirigente dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio**

N. Progr. Gen: **711**

N. Progr. Area: **229**

Data: **21/12/2017**

Ufficio: **Edilizia Privata - Urbanistica**

Oggetto: **RICORSO AVANTI AL TAR LOMBARDIA PROMOSSO DALL'AVV. SANTAMARIA NELL'INTERESSE DEI SIGG. ANGELO E DANIELA BOTTANI PER L'ANNULLAMENTO DELLA VARIANTE GENERALE DEL PGT. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. MARIO VIVIANI DI MILANO**

IL PRESENTE ATTO È PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE DAL 29/12/2017 AL 03/01/2018.

Il Dirigente dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni;
- la deliberazione G.C. n. 190 del 30 novembre 2006, e ss. mm. e ii., con la quale è stato approvato il Regolamento di Organizzazione;
- il Decreto Sindacale prot. n. 8180 del 28 aprile 2000;
- la deliberazione G.C. n. 80 del 16 Giugno 2015, con la quale è stato approvato il P.E.G.;

Richiamato quanto deciso con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 12/12/2017;

Premesso che in data 04/07/2017 veniva notificato dall'Avv. Bruno Santamaria, nell'interesse dei Sigg. Angelo e Daniela Bottani, ricorso al Tar Lombardia il Comune di Bresso per l'annullamento:

- ✓ della deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30/01/2017 recante “Variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della l.r. n. 12/2005 e ss.mm.ii.- controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva”;
- ✓ della deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 11/07/2016 di adozione della Variante al PGT;
- ✓ della nota comunale prot. n. 16685 del 12/06/2017 ricevuta in data 16/06/2017 a mezzo raccomandata a/r, recante notifica dell'approvazione definitiva del PGT e comunicazione dell'avvenuta reiezione dell'osservazione presentata;
- ✓ degli elaborati di controdeduzioni alle osservazioni presentate e dei relativi criteri di controdeduzione;
- ✓ della nota comunale prot. n. 26534 del 22/09/2016, con la quale veniva comunicata l'improcedibilità della proposta preventiva del 22/12/2015 stessa in quanto considerata fuori termine rispetto al Progetto PGT;
- ✓ di ogni altro atto e/o provvedimento o parere e/o atto di assenso o documento comunque connesso e/o presupposto del procedimento in questione, ivi incluse le Norme di PGT, degli atti del Documento di Piano e del Piano delle Regole, se ed in quanto ostativi al riconoscimento della destinazione urbanistica residenziale all'immobile residenziale oggetto di ricorso;

Considerato che:

- il suddetto ricorso presenta caratteristiche di analogia con il ricorso notificato in data 04/07/2017 a mezzo posta certificata, protocollo n. 18947, dall'Avv. Bruno Santamaria, nell'interesse dei Sigg. Angelo Bottani, Igino Bottani, Walter Bottani e Alberto Bottani, in quanto trattasi di medesima problematica – area facente parte di un comparto produttivo sulla quale insiste un edificio residenziale ad uso dei dipendenti del comparto produttivo stesso, ricadente in zona Tessuto Consolidato Produttivo (TCP) – in parte medesimo ricorrente, ma su aree diverse;
- il ricorso in oggetto dei Sigg. Angelo Bottani e Daniela Bottani, pertanto, dovrà essere trattato unitamente con il ricorso dei Sigg. Angelo Bottani, Igino Bottani, Walter Bottani e Alberto Bottani, per il quale la Giunta Comunale ha già deliberato di costituirsi in giudizio avanti il TAR Lombardia, con Deliberazione G.C. n. 132 del 17/10/2017;
- la richiesta di annullamento riguarda parte di uno dei provvedimenti di pianificazione urbanistica più significativo ed importante dell'Ente, sia sotto il profilo amministrativo che politico, anche per la particolare rilevanza delle scelte strategiche ad esso collegate;

- che la materia oggetto della controversia è altamente specialistica ed attiene ad alcuni elementi specifici e propri del PGT;
- occorre coordinare le disposizioni dell'articolo 17 dell'attuale testo del codice dei contratti (d.lgs. n. 50/2016), con quanto prevede l'articolo 4 del medesimo codice, "*Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi*", da cui si evince che i contratti esclusi non debbono essere affidati attraverso le specifiche disposizioni di dettaglio in tema di gara ed esecuzione disposti dal nuovo codice, ma debbono rispettare principi generali che traggono la loro fonte nello stesso codice dei contratti;
- in applicazione del principio di proporzionalità, deve ammettersi l'affidamento diretto dell'incarico di assistenza e di patrocinio legale entro la soglia dei 40.000 euro, ai sensi dell'art. 36, comma 2;
- l'incarico di assistenza e di patrocinio legale, secondo quanto ritenuto dalla Corte dei Conti SS.RR. n. 6/2005, non rientra tra gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e pertanto non è soggetto all'applicazione della relativa disciplina e come peraltro affermato dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte – con deliberazione n. 362 del 25 ottobre 2013, detto incarico è escluso dal novero degli atti da trasmettere alla Sezione di Controllo della Corte medesima (comma 173, articolo unico, Legge 23 dicembre 2005 n. 266);
- non sono attualmente attive Convenzioni Quadro CONSIP per la fornitura del servizio di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della L. 448/2001;

Richiamato quanto previsto dall'art. 5 comma 6 del vigente Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura comunale;

Ritenuto quindi necessario procedere mediante l'affidamento dell'incarico di patrocinio in giudizio ad un legale del libero Foro il cui nominativo sia presente nell'albo appositamente costituito dal Comune;

Visto il preventivo reso dall'Avv. Mario Viviani in data 05/12/2017 prot. 34021 e **ritenuto**:

- che sia congruo in base al valore della causa ed alla materia trattata;
- che sia congruo in base al fatto che dall'esame del curriculum acquisito l'Avv. Viviani è in possesso della elevata e specifica professionalità necessaria all'assolvimento dell'incarico di assistenza e di patrocinio legale avanti la Corte di Cassazione e che il medesimo risponda ai requisiti richiesti dalla fiduciarità della prestazione;
- che sia rispettato il principio di economicità in quanto l'importo è stato determinato tenendo conto dei parametri contenuti nel D.M. 55/2014.

Preso atto della regolarità giuridico-amministrativa espressa dal Segretario Generale;

DETERMINA

per le ragioni di cui in premessa e qui richiamate,

1. **di dare esecuzione** a quanto deciso con deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 12/12/2017 e di costituirsi nel giudizio promosso avanti al TAR Lombardia dall'Avv. Bruno Santamaria, nell'interesse dei Sigg. Angelo e Daniela Bottani;
2. **di conferire incarico** per il patrocinio nel suddetto giudizio all'Avv. Mario Viviani del Foro di Milano con studio in Milano, Galleria San Babila 4/A;
3. **di dare atto** che con successivo atto di determinazione si provvederà ad adottare tutti gli atti conseguenti.

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente dell'Area
Pianificazione e Gestione del Territorio
Arch. Massimo Marzolla

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di BRESSO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Massimo Marzolla;1;3549743
Sandra D'Agostino;2;3610846